

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6577 del 17/11/2025
Oggetto	PROCEDIMENTO FC25T0023 - LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SPAZIO ACQUEO CON SCOGLIERE PER BRIGLIE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON STRADE DI CANTIERE SUL FOSSO DEI TRE FOSSI IN LOC.ACQUAPARTITA-LA MACCHIA IN COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA (FC) - RICHIEDENTE: BERNABINI NICOLA AZIENDA AGRICOLA
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6849 del 17/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno diciassette NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SPAZIO ACQUEO CON SCOGLIERE
PER BRIGLIE E OCCUPAZIONE TEMPORANEA CON STRADE DI CANTIERE SUL
FOSSO DEI TRE FOSSI IN LOC.ACQUAPARTITA-LA MACCHIA IN COMUNE DI
BAGNO DI ROMAGNA (FC) - RICHIEDENTE: BERNABINI NICOLA AZIENDA
AGRICOLA - PROCEDIMENTO FC25T0023**

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- la L. n. 241/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la determinazione Arpae n. 320 del 06/05/2025 di assunzione della dott.ssa Elena Montepaone nella qualifica di dirigente amministrativo in prova presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena,
- la nota PG/2025/100923 del 04/06/2025 del Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena con cui sono state delegate alla dott.ssa Elena Montepaone le funzioni dirigenziali attinenti al Servizio di assegnazione;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA:

- l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 10/07/2025 con protocollo n. PG/2025/124954 e rettificata in data 18/07/2025 con protocollo PG/2025/129604, con cui l'impresa individuale BERNABINI NICOLA AZIENDA AGRICOLA (Cod. Fisc. BRNNCL87M14C573T) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna (FC) ha richiesto la concessione per l'occupazione di spazio acqueo con manufatti scogliere per briglie (circa complessivi mq 96,00) sul fosso dei Tre Fossi in località Acquapartita-La Macchia in Comune di Bagno di Romagna (FC) in area adiacente ai terreni contrassegnati dal foglio n. 123, particelle

128-137 di detto comune e occupazione temporanea e opere di cantierizzazione per i lavori fino al termine degli stessi - codice pratica FC25T0023 - e contestualmente ha nominato quale referente per i rapporti con Arpae, l'Ing. Patrizio Bernabini dello Studio Cober S.r.l. di Bagno di Romagna (FC) (cober.tecnico@pec.it);

- l'istanza di variante in corso d'opera per la realizzazione delle briglie, completa di allegati tecnici, pervenuta il 30/09/2025 con protocollo n. PG/2025/172623;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 203 del 30/07/2025 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 06/11/2025, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2025/197305 ha rilasciato il nulla osta idraulico n.Prot. 06/11/2025.0080450.U, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostre note del 23/07/2025 PG/2025/133037 e del 06/10/2025 PG/2025/176131;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR n. 1174 del 10/07/2023;

PRECISATO:

- che il canone 2025 per l'occupazione di spazio acqueo con manufatti scogliere per briglie è pari a € 346,18;
- che il canone annuo 2025 per l'occupazione temporanea per n. 2 strade di cantiere è pari a €.360,60;

DATO ATTO:

- che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione corrente in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i., mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata

ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo decreto, per la BERNABINI NICOLA AZIENDA AGRICOLA inoltrata tramite il portale della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) in data 21/07/2025, da questi acquisita al prot. nr PR_FCUTG_Ingresso_0059050_20250721;

- che successivamente è stata acquisita da questi uffici la comunicazione da cui risulta che alla data del 05/09/2025 non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. a carico della BERNABINI NICOLA AZIENDA AGRICOLA e dei relativi soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/200018 del 11/11/2025;
2. ha presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 10/07/2025, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
3. ha versato i depositi cauzionali:
 - pari ad € 346,18 in data 11/11/2025 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 a fronte dell'occupazione spazio acqueo;
 - pari ad € 360,60 in data 11/11/2025 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004 a fronte dell'occupazione temporanea;
4. ha versato i canoni relativi all'annualità 2025:
 - pari ad € 57,70 (2/12) in data 11/11/2025 per l'occupazione spazio acqueo;
 - pari ad € 30,05 (1/12) in data 11/11/2025 per l'occupazione occasionale con n. 2 strade di cantiere;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia

ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta:
 - per occupazione spazio acqueo con briglie per una durata non superiore ad anni 12 a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2036;
 - per occupazione occasionale con n 2 strade di cantiere per n. 1 mese decorrente dalla comunicazione di inizio lavori, e comunque entro il termine del 31/12/2026. **La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi. Dovrà essere quindi comunicata ad Arpa e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile anche la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi;** in caso di richiesta di proroga dovrà essere presentata domanda di variante concessione e corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare all'impresa individuale BERNABINI NICOLA AZIENDA AGRICOLA (Cod. Fisc. BRNNCL87M14C573T) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna (FC) la concessione
 - codice pratica FC25T0023 - con i seguenti usi:
 - occupazione di spazio acqueo con manufatti scogliere per briglie (circa complessivi mq 96,00) sul fosso dei Tre Fossi in località Acquapartita-La Macchia in Comune di Bagno di Romagna (FC) in area adiacente ai terreni contrassegnati dal foglio n. 123, particelle 128-137 di detto

comune, l'area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto;

- occupazione temporanea con n. 2 strade di cantiere utili alla realizzazione dei lavori;

2. di rilasciare la concessione richiesta per l'occupazione dello spazio acqueo con briglie dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2036**;

3. di rilasciare altresì la concessione richiesta per occupazione occasionale con n. 2 strade di cantiere per n. 1 mese decorrente dalla comunicazione di inizio lavori e comunque entro il termine del 31/12/2026. **La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi.**

Dovrà essere quindi comunicata ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile anche la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi;

4. di precisare che in caso di richiesta di proroga dell'occupazione temporanea dovrà essere presentata domanda di variante concessione e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto ;

5. di stabilire che il Nulla Osta alla realizzazione dei lavori ha validità fino al 31/12/2026;

6. di fissare il deposito cauzionale per l'occupazione dello spazio acqueo in **€. 346,18** ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;

7. di fissare il deposito cauzionale per l'occupazione occasionale in **€360,60** ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti. Il deposito verrà restituito al termine della occupazione, dando atto che è stato versato;

8. di stabilire che il canone per l'occupazione occasionale di area demaniale per il periodo richiesto è pari a € 30,05 (1/12) dando atto che è stato versato;

9. di stabilire che il canone annuo solare per l'occupazione di spazio acqueo è pari a **€ 346,18** e

- che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
10. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
 11. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
 12. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
 13. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 14. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. Prot. 06/11/2025.0080450, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 06/11/2025, trasmessa e registrata in pari data al protocollo Arpae PG/2025/197305;
 15. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
 16. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 17. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
 18. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;

19. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
20. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
21. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata

Dott.ssa Elena Montepaone

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata all'impresa individuale **BERNABINI NICOLA AZIENDA AGRICOLA** (Cod. Fisc. BRNNCL87M14C573T) con sede legale in Comune di Bagno di Romagna (FC) - codice pratica **FC25T0023**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale sul fosso dei Tre Fossi in località Acquapartita-La Macchia in Comune di Bagno di Romagna (FC) in area adiacente ai terreni contrassegnati dal foglio n. 123, particelle 128-137 di detto comune con il seguente uso:

- occupazione di spazio acqueo con manufatti scogliere per briglie (circa complessivi mq 96,00).
L'area è identificata nell'elaborato grafico allegato e parte integrante e sostanziale dell'atto di concessione;
- occupazione temporanea con n. 2 strade di cantiere utili alla realizzazione dei lavori;

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione relativa alla occupazione spazio acqueo ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2036**.

La concessione relativa alla occupazione occasionale con n. 2 strade di cantiere ha efficacia per n. 1 mese decorrente dalla comunicazione di inizio lavori e comunque entro il termine del 31/12/2026. **La durata comprende anche il successivo ripristino dei luoghi.**

Dovranno essere comunicate ad Arpae e all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile la data di inizio lavori e, al loro termine, la data di fine lavori con attestazione dell'avvenuto ripristino dei luoghi.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, per l'occupazione dello spazio acqueo, un canone di **€ 346,18** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.
3. L'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, per l'occupazione temporanea con strade di cantiere, un canone di **€ 30,05 che copre la durata richiesta (un mese)**.
5. In caso di richiesta di proroga della concessione dovrà essere presentata domanda di variante e dovrà essere corrisposto un canone per l'ulteriore periodo richiesto.
6. L'importo dei depositi cauzionali a garanzia degli obblighi del concessionario
 - per l'occupazione dello spazio acqueo è pari ad **€ 346,18**.
 - per l'occupazione occasionale con strade di cantiere è pari ad **€ 360,60**.
7. L'importo dei depositi cauzionali, ovvero delle fidejussioni o delle polizze fideiussorie, a garanzia degli obblighi del concessionario, potranno essere integrati in base agli adeguamenti normativi. Le garanzie saranno svincolate dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpa, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
3. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
4. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
5. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.

3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

- A)** L'area demaniale oggetto di concessione ricade nell'ambito territoriale definito dal Piano Stralcio per il rischio idrogeologico (Variante PAI – PGRA, Tavole di Perimetrazione aree a rischio idrogeologico Tav. 266 ovest in scala 1:25000) e tenuto conto della scala di rappresentazione adottata, le aree occupate non sono cartografate in “Titolo II – assetto della rete idrografica”;
- B)** La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna**, con nota n.Prot. 06/11/2025.0080450.U di seguito ed integralmente riportate:

“Omissis ..

***Si rilascia**, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni e richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi,*

*• **AUTORIZZAZIONE IDRAULICA** al progetto di variante di realizzazione di due briglie in massi ciclopici nel fosso dei Tre Fossi in loc. Acquapartita-La Macchia, in area adiacente ai terreni contrassegnati dal foglio n. 123, particelle 128-129-137 e dal foglio 124, particelle 579-581 del*

comune di Bagno di Romagna (FC). La presente autorizzazione idraulica è rilasciata ai sensi del R.D. 523/1904 ed in coerenza con il Piano Stralcio per il rischio idrogeologico (Variante PAI-PGRA approvata con DGR 2112/2016);

*• **NULLA-OSTA IDRAULICO** alla concessione per occupazione area demaniale con “Occupazione spazio acqueo con manufatti scogliere per briglie” sul fosso dei Tre Fossi in loc. Acquapartita-La Macchia, in area adiacente ai terreni contrassegnati dal foglio n. 123, particelle 128-137 del comune di Bagno di Romagna (FC), e occupazione temporanea e opere di cantierizzazione per i lavori fino al termine degli stessi. Il presente nulla-osta è rilasciato quale atto endoprocedimentale nel procedimento di rilascio concessione demaniale ex L.R.7/2004 e ss.mm.e.ii. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015;*

Il Nulla Osta Idraulico e l'Autorizzazione Idraulica sono subordinati all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali:

PRESCRIZIONI

- 1. la realizzazione delle briglie è subordinata all'ottenimento della concessione per l'occupazione del demanio idrico, da richiedere all'ente competente ARPAE;*
- 2. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 3. la durata della presente autorizzazione idraulica ha validità fino al 31/12/2026;*
- 4. il soggetto destinatario della presente autorizzazione (il Richiedente) dovrà comunicare le date di inizio e di fine dei lavori;*
- 5. é onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografia catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che*

dovessero successivamente rilevarsi errate;

6. i lavori di variante dovranno essere eseguiti come da elaborati grafici allegati alla richiesta di autorizzazione e concessione, e protocollati dallo scrivente ufficio coi seguenti protocolli: Prot. 30/09/2025.0069782.E, 06/10/2025.0071068.E, 14/10/2025.0074128.E ;

7. qualsiasi materiale di risulta derivante dalle lavorazioni effettuate dovrà essere rimosso dalle aree di pertinenza demaniale del corso d'acqua e collocato in discarica o smaltito secondo la normativa vigente;

8. al passaggio di ogni evento di piena significativo, il Richiedente/il concessionario dovrà verificare lo stato di efficienza delle opere al fine di ripristinare le possibili erosioni che si dovessero riscontrare e comunque anche in assenza di fenomeni di piena resta a carico del richiedente la manutenzione dell'alveo a monte e a valle del manufatto per un tratto complessivo di almeno 30 metri, che potranno essere realizzati previa comunicazione all'Ufficio Territoriale STPC ed ARPAE SAC;

9. Il Richiedente/il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione possano essere arrecati a terzi nell'esercizio della concessione;

10. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme vigenti per la tutela delle acque da inquinamento;

11. tutti quei fenomeni pregiudizievoli per l'officiosità idraulica ed eventuali danneggiamenti in genere che si dovessero verificare nel tratto di corso d'acqua in questione causati, anche indirettamente, dalla realizzazione di cui all'oggetto, saranno interamente ed esclusivamente a carico della Ditta richiedente che sotto la propria responsabilità e a proprie spese, dovrà provvedere al suo ripristino o risarcimento;

12. durante l'esecuzione dei lavori spetta al Richiedente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza idraulica, in relazione alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione

dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nella zona A1 e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;

13. i lavori di manutenzione e di pulizia, comprendenti anche il taglio della vegetazione spontanea dell'area in oggetto, a carico del Richiedente, si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'ARSTePC – SETTORE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna - UFFICIO TERRITORIALE Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;

14.

CONDIZIONI GENERALI

15. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;

16. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;

17. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non

rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

18. Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare la procedura si attiverà in caso di emissione di Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>, sarà cura del richiedente consultare tale documentazione che è reperibile presso il sito citato, oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nella zona A e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;

19. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena restano, in ogni caso, estranei da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;

20. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena;

21. Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per i manufatti presenti su area del demanio idrico un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento dei manufatti, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo

Ufficio;

22. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere

a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.